

<b>I0717</b>	<b>COEFFICIENTI PRUDENZIALI</b>
--------------	---------------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
<b>B</b>	<b>2025 04 16</b>	<b>2025 01 01</b>	<b>9999 99 99</b>
<b>F</b>	<b>2025 04 16</b>	<b>2022 09 30</b>	<b>9999 99 99</b>

## **Indicazioni per la predisposizione dell'input<sup>1</sup>**

### **Il pannello-guida delle scelte aziendali per la soluzione Basilea3**

Il “pannello-guida delle scelte aziendali” (in seguito Pannello Guida) è una tabella di corredo (TCOR050 - PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI) che costituisce il riferimento di base per tutta la soluzione Basilea3. Esso contiene una serie di parametri che l'azienda – coerentemente con le proprie scelte gestionali – deve valorizzare al fine di “guidare” tutto il percorso di determinazione del requisito patrimoniale.

I parametri sono molti perché ampia è l'articolazione delle metodologie e dei processi progressivamente più avanzati che ogni intermediario, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di rischio, può adottare nel tempo, in ottemperanza ai citati “principio di proporzionalità” e “criterio di gradualità”.

### **SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA (PORTAFOGLIO BASILEA3)**

L'applicazione del metodo standard (STD) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in classi dettagliate.

---

<sup>1</sup> Le indicazioni seguenti necessarie per la predisposizione dell'input si riferiscono sia agli intermediari bancari che agli intermediari finanziari. In particolare, a partire dalla data del 01.01.2025, i campi che si riferiscono alle disposizioni contenute nel CRR3 sono validi solo per le banche finché la regolamentazione del CRR3 non troverà applicazione anche per gli intermediari finanziari.

La soluzione PUMA determina la segmentazione principalmente sulla base del sottogruppo di attività economica (campo 00011); per facilitare le aziende nella corretta e omogenea valorizzazione di questo attributo, si riporta in fondo alla presente istruzione, un raccordo tra codici SAE e potenziale portafoglio Basilea3 di destinazione (valutato considerando soltanto la tipologia di controparte). Tale raccordo non costituisce un'integrazione alla normativa né è vincolante per gli intermediari.

Per la corretta classificazione di alcune tipologie di esposizioni, tuttavia, le informazioni sul SAE e le altre presenti in input non sono sufficienti; in tali casi è necessario:

- alimentare campi aggiuntivi o indicare direttamente il portafoglio di attribuzione;
- fornire appositi attributi in alcune tabelle di corredo.

La normativa prudenziale suddivide i portafogli di classificazione “a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo”; a tal fine sono previste diverse fasi di arricchimento che, partendo da una segmentazione di controparte, arrivano a determinare una segmentazione definitiva che rispetta i tre requisiti richiesti dalla normativa (controparte, natura rapporto, stato rapporto).

Il processo, mantenendo le informazioni definite durante le varie fasi di lavoro, comporta diversi vantaggi per le aziende tra i quali una puntuale tracciabilità dei dati (utile per ispezioni, analisi, controlli, ecc.) nonché la disponibilità di tutte le informazioni relative ai singoli rapporti.

La produzione delle segnalazioni relative ai coefficienti prudenziali richiede l'alimentazione in input di una serie di campi, tra i quali si citano di seguito i più rilevanti:

## **Campo 05705 - INFORMAZIONE INTEGRATIVA PER LA SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO**

Il campo è numerico di due posizioni ed ha il seguente dominio:

**0 = NESSUNA INDICAZIONE**

**1 = ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO**

**2 = AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON RESIDENTI)**

**3 = AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI (NON RESIDENTI)**

**4 = ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO (NON RESIDENTI)**

**5 = OICR NON RESIDENTI**

**7 = INTERMEDIARI VIGILATI**

**8 = ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO - HEDGE FUNDS (valido solo per intermediari finanziari)**

**9 = PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL (valido solo per banche)**

**9 = ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO - PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL (valido solo per intermediari finanziari)**

**10 = ENTI PUBBLICI DA CLASSIFICARE NELLE IMPRESE**

**11 = SISTEMI INTERBANCARI DI GARANZIA**

**12 = FONDI DI GARANZIA I CUI INTERVENTI PREVEDONO GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA DELLO STATO**

**13 = ALTRE ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO (valido solo per intermediari finanziari)**

Di seguito si forniscono le indicazioni per la corretta alimentazione di questo campo.

### **Valorizzazione per il segmento “dettaglio”**

**valore 1 (esposizione al dettaglio):** tale valore può essere alimentato, ai fini dell'inclusione nel relativo portafoglio, se sono soddisfatti i requisiti previsti ai punti a) e c) dell'articolo 123 della CRR. Per individuare le “piccole e medie imprese” la definizione di PMI contenuta nell'art. 5 punto 9) della CRR. Per le aziende che scelgono di non modificare la conseguente classificazione (valori 1 e 2 del campo 'TRATT\_ESP\_DETT\_VPMI' di TCOR050) occorre inoltre verificare il rispetto del limite descritto al punto b) dell'articolo 123.

### **Valorizzazione per la corretta segmentazione del SAE 715<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Si osserva che il SAE 715 è un'informazione “ibrida” che di per sé non consente di distinguere le amministrazioni centrali dalle amministrazioni regionali o autorità locali e dagli enti del settore pubblico.

**valore 2 (Amministrazioni Centrali non residenti):** va alimentato per individuare le amministrazioni centrali censite con sottogruppo 715 (amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza paesi non UE);

**valore 3 (Amministrazioni regionali o autorità locali non residenti):** va alimentato per individuare le amministrazioni regionali o autorità locali censite con sottogruppo 715 e per i soggetti esteri classificati nell'elenco EBA ai fini dell'articolo 115 (2) censite con sottogruppo 727, 728, 756 e 763. Per le esposizioni in titoli l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028);

**valore 4 (Organismi del settore pubblico non residenti):** va alimentato per individuare gli enti pubblici censiti con sottogruppo 715 e per i soggetti esteri classificati nell'elenco EBA ai fini dell'articolo 116 (4) censite con sottogruppo 727, 728, 756 e 763. Per le esposizioni in titoli l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028).

#### **Altre valorizzazioni**

**valore 7 (Intermediari vigilati):** va alimentato per individuare gli enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità (ai sensi dell'art. 119, par. 5 CRR). In particolare vi rientrano gli intermediari ex art. 106 T.U.B., eventuali intermediari vigilati esteri diversi da banche nonché la "Cassa di compensazione e garanzia" (compresa nel sottogruppo 251 delle "Controparti centrali di compensazione");

**valore 8 (Esposizioni ad alto rischio – Hedge Funds)** (valore valido solo per gli intermediari finanziari): va alimentato soltanto per le esposizioni ad alto rischio diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028)<sup>3</sup>;

**valore 9 (Private equity e venture capital)** (valore valido solo per le banche): va alimentato soltanto per le esposizioni in strumenti di capitale da ponderare a 400% diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028)<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Valore 1 della variabile ESPOSIZ\_ALTO\_RISCHIO.

<sup>4</sup> Valori 1 e 2 della variabile PRIVATE\_EQUITY\_VENTURE\_CAPITAL\_CRR.

**valore 9 (Esposizioni ad alto rischio - Private equity e venture capital)**

(valore valido solo per intermediari finanziari): va alimentato soltanto per le esposizioni ad alto rischio diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028)<sup>5</sup>;

**valore 10 (Enti pubblici da classificare nelle imprese):** va alimentato per individuare le controparti che, pur in presenza di un SAE di "enti pubblici", l'azienda segnalante intenda classificare nel portafoglio "Imprese";

**valore 11 (Sistemi interbancari di garanzia):** va alimentato per individuare le garanzie personali rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia, che la normativa assimila a quelle prestate dalle banche;

**valore 12 (Fondi di garanzia i cui interventi prevedono garanzia di ultima istanza dello Stato):** va alimentato per individuare sulle garanzie personali quelle rilasciate dai Fondi di garanzia i cui interventi prevedono la garanzia di ultima istanza dello Stato (ad es. Fondo di garanzia per le PMI);

**valore 13 (Altre esposizioni ad alto rischio)** (valore valido solo per intermediari finanziari): comprende le esposizioni ad alto rischio diverse da quelle indicate nei valori 8 e 9. Va alimentato soltanto per le esposizioni ad alto rischio diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, l'informazione è desumibile dall'anagrafe titoli (TCOR028)<sup>6</sup>.

Il contenuto del campo 05705 - eventualmente alimentato nei casi sopra indicati - e le altre informazioni (in particolare il SAE) presenti su ciascun record di input, consentono l'attribuzione del "segmento di portafoglio per controparte - metodo standardizzato" (campo 05706), attraverso le consuete regole di derivazione eseguite nella fase di "Acquisizione, controllo e arricchimento". L'assenza (ovvero valore a zero) del campo 05705 ove richiesto, comporta la derivazione del segmento meno favorevole tra quelli possibili.

**Esempi di derivazione del campo 05706 "segmento di portafoglio per controparte - metodo standardizzato"**

---

<sup>5</sup> Valori 2 e 3 della variabile ESPOSIZ\_ALTO\_RISCHIO.

<sup>6</sup> Valore 4 della variabile ESPOSIZ\_ALTO\_RISCHIO.

### *Esempio 1*

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 7 (intermediario vigilato): in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizioni verso intermediari vigilati”;

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 1 (esposizioni al dettaglio) ove tutti i requisiti previsti siano rispettati: in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizioni al dettaglio”;

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 0 o assente: in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizione verso imprese” che rappresenta il segmento con la ponderazione meno favorevole rispetto a quelli precedenti.

### *Esempio 2*

Rapporto con 00011 = 715 (amministrazioni pubbliche ed enti di assistenza e previdenza paesi non UE) e campo 05705 = 2, 3 o 4: in questo caso PUMA deriverà, rispettivamente, i segmenti ante CRM (campo 05706) “Amministrazioni Centrali e banche centrali”, “Amministrazioni regionali o autorità locali” ed “Organismi del settore pubblico”;

Rapporto con 00011 = 715 (amministrazioni pubbliche ed enti di assistenza e previdenza paesi non UE) e 05705 = 0 o assente: in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Organismi del settore pubblico” che rappresenta un segmento con la ponderazione meno favorevole rispetto agli altri.

### *Esempio 3*

Rapporto con 00011 = 759 (società non finanziarie di paesi non UE) e campo 05705 = 6 (Piccole e medie imprese non residenti e non rientranti nelle

esposizioni al dettaglio): in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizione verso imprese” con ponderazione fissa al 100% (senza confronto con eventuale ponderazione peggiorativa dello stato in cui la controparte ha sede) ;

Rapporto con 00011 = 759 (società non finanziarie di paesi non UE) e campo 05705 = 0 o assente: in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizione verso imprese”. Per quanto riguarda la ponderazione:

- se la controparte presenta rating verrà associata la classe di merito corrispondente al rating;
- se la controparte non presenta rating verrà effettuato il confronto con la ponderazione dello stato in cui la controparte ha sede.

### **Esposizioni in strumenti di capitale o in debito subordinato (artt. 133 e 128) (CRR3)**

#### **CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI (art.128 e 133 CRR)**

La variabile ‘CLASSIFICAZIONE\_STRUMENTI\_ART128\_133\_CRR’ di TCOR028 deve essere alimentata per individuare gli investimenti in titoli che rientrano nei portafogli ‘esposizioni in strumenti di capitale’ o ‘esposizioni in debito subordinato’.

Il dominio della variabile è il seguente:

**0=NO STRUMENTI DI CAPITALE<sup>7</sup> E NO STRUMENTI SUBORDINATO;**

**1=STRUMENTO DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 133, PARAGRAFO 1;**

**2=STRUMENTO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 128, PARAGRAFO 1, PUNTO B<sup>8</sup>.**

---

<sup>7</sup> Gli investimenti in strumenti di capitale che non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale sono rappresentati da:

a) gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 133;

b) gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.

<sup>8</sup> Sono da trattare come esposizioni da debito subordinato:

a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;

b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e

c) esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter.

Inoltre per il portafoglio 'debito subordinato' l'identificazione dei titoli avviene anche mediante i digit 'SE\_AMMISS\_FINI\_MREL' e 'OBBLIGAZ\_SENIOR\_NON\_PRIVIL' entrambi pari ad 1.

Per gli investimenti diversi da titoli, gli strumenti che confluiscono nel portafoglio esposizioni in debito subordinato sono identificati:

- dalla FTO 01079.02;
- dalle FTO 01079.42/44/62/64 con la variabile **05639** - **CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI (artt. 128 e 133 CRR)** pari a zero.

### **Esposizioni da finanziamenti retail (art. 123)**

#### **05804 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE (valido per gli intermediari finanziari)**

Il campo ha il seguente dominio:

**1 = PMI;**

**0 = NO PMI.**

Il campo 05804 deve essere alimentato seguendo le indicazioni della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

#### **05638 - PMI ARTICOLO 5, PUNTO 9 - (CRR3)**

Il campo deve essere alimentato per la determinazione della controparte PMI di cui al punto a) e definita all'articolo 5, punto 9 del CRR3 con il seguente dominio:

**1 = PMI;**

**0 = NO PMI.**

### **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (da art. 124 a 126 bis) (CRR3)**

#### **05549 - ESPOSIZIONE ADC ART.126 BIS - CRR3<sup>9</sup>**

---

<sup>9</sup> L'articolo 4, punto 78 ter della CRR definisce "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione ADC.

Il campo deve essere alimentato per identificare la tipologia esposizioni ADC previste dall'articolo 126 bis del CRR3:

**1 = ESPOSIZIONE ADC CON RW = 150% (ART.126 BIS, PAR1) - ESCLUSI TITOLI;**

**2 = ESPOSIZIONE ADC CON RW = 100% (ART.126 BIS, PAR2) - ESCLUSI TITOLI.**

La variabile viene utilizzata per impostare il portafoglio in fase ACA nel caso di esposizioni ADC, mentre negli altri casi il portafoglio esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili viene impostato dalla fase F05\_2\_6\_1 – CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3 – BANCHE.

### **Esposizioni in stato di default (art. 127)**

#### **05820 – ESPOSIZIONE PASSATA IN DEFAULT DALL'ULTIMA DATA DI RIFERIMENTO**

Il campo ha il seguente dominio:

**1 = SÌ;**

**0 = NO.**

Il valore 1 deve essere indicato per le esposizioni che nel trimestre di riferimento sono entrate nello stato di default (sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate).

Il campo è richiesto sulle FTO di rapporto e di fido che possono assumere lo stato di default e sulla FTO 02479.99 per l'eventuale trattamento dei debitori con esposizioni oggetto di concessione deteriorata e di scaduto/sconfinante deteriorato (cfr. **F27\_9 - DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI**).

---

L'articolo 4, punto 78 bis definisce "esposizioni ADC" o "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni" le esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;

## **DETERMINAZIONE DELLE PONDERAZIONI**

Nella normativa prudenziale la determinazione delle ponderazioni utili per il calcolo degli importi ponderati per il rischio avviene sulla base del portafoglio di appartenenza. All'interno di ciascun portafoglio, salvi i casi di presenza di ponderazioni particolari, le ponderazioni vengono individuate in maniera differente a seconda dell'utilizzo o meno della valutazione da parte di una ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione (per i portafogli in cui esiste tale tipologia di valutazione). Per individuare le ponderazioni da applicare nella procedura Puma vengono utilizzate specifiche variabili.

### **Campo 05700 – RATING**

Il campo è utilizzato per le ponderazioni Basilea3 limitatamente alle classi di esposizioni nelle quali sia possibile avvalersi di una valutazione del merito di credito rilasciata da un'ECAI.

Il rating relativo ad Amministrazioni Centrali e Banche Centrali è rilevato dalla tabella **TCOR006 - STATI**, il rating relativo ad emissioni obbligazionarie e emittenti è rilevato dalla tabella **TCOR028 - TITOLI**.

Le aziende che utilizzano rating esterni devono possedere un archivio contenente il rating rilasciato a ciascuna controparte/emissione da parte delle ECA/ECAL tenendo anche conto delle regole previste per i rating unsolicited.

In assenza del rating relativo all'emissione/linea di credito, può essere utilizzato il rating di un altro programma di emissione o linea di credito o il rating dell'emittente, rispettando le condizioni previste nella CRR.

Per ciascuna esposizione occorre individuare il rating secondo le regole previste dalla normativa, sintetizzate nel seguente algoritmo "a cascata":

- se esiste una sola valutazione questa viene applicata;
- se esistono 2 valutazioni si applica la peggiore (quella corrispondente al fattore di ponderazione più alto);

- se esistono più di 2 valutazioni si considerano solamente le 2 migliori (quelle corrispondenti ai fattori di ponderazione più bassi). Tra queste:
- se diverse, si sceglie la peggiore (quella corrispondente al fattore di ponderazione più alto);
- se uguali, si applica tale valutazione.

L'individuazione del rating va effettuata anche per i garanti e gli eventuali contro-garanti.

Si ricorda che la procedura PUMA effettua la segmentazione (presupposto per l'individuazione del fattore di ponderazione) sulla base del SAE e, in taluni casi, tenendo conto di altre informazioni aggiuntive. Pertanto, nella fase di selezione del rating, è raccomandabile considerare una segmentazione in linea con quella effettuata in PUMA.

Per gestire le esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine viene utilizzata un'apposita informazione presente nella tabella **TCOR035 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI**.

Per la determinazione delle ponderazioni vengono utilizzate le informazioni presenti nella tabella di corredo TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI (cfr. allegato) nella quale sono definiti i valori della variabile 05721 (CLASSE DI MERITO PUMA). Tali informazioni, unitamente al portafoglio di appartenenza, vengono utilizzate per derivare in fase ACA i campi delle ponderazioni.

#### **05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA**

Questo campo deve essere alimentato per applicare una ponderazione particolare, non derivabile da altre informazioni di input.

I casi nei quali è prevista l'alimentazione del campo 05724 sono i seguenti:

- esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di cui all'articolo 114, paragrafo 4, nei casi in cui si tratti di un paese dell'Unione Europea non aderente all'euro;

- esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di cui all'articolo 501 bis, paragrafo 1, in deroga all'articolo 114 paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, nei casi in cui la valuta sia di un paese dell'Unione Europea non aderente all'euro;
- esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di cui all'articolo 114, paragrafo 7;
- esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali: fattispecie di cui all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;
- esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali: fattispecie di cui all'articolo 115, paragrafo 5, nei casi in cui la valuta sia di un paese dell'Unione Europea non aderente all'euro;
- esposizioni verso organismi del settore pubblico: fattispecie di cui all'articolo 116, paragrafi 4 e 5;
- esposizioni verso intermediari vigilati: fattispecie di cui all'articolo 121, paragrafo 3, ultimo comma (ponderazione non inferiore a quella di un'esposizione verso l'amministrazione centrale del paese in cui l'ente è costituito);
- esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC: fattispecie di cui all'articolo 132, paragrafo 7 e all'articolo 132 quater, paragrafo 1 lettera a) del CRR2. Inoltre va alimentato in caso di sottostante titoli ABS;
- alle esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un *debt-equity swap* effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe qualora gli strumenti di capitale fossero rimasti nel portafoglio di debito: fattispecie di cui all'articolo 133, paragrafo 7 del CRR3 (valido solo per le banche); Tali strumenti sono individuati con il valore 1 della variabile 05639;
- alle esposizioni, ad eccezione di quelle assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere a), b), c) ed e), per le quali la valutazione a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella

valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione, e l'ente assegni un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione: fattispecie di cui all'articolo 113, paragrafo 1 del CRR3 (valido solo per le banche). Tali esposizioni vengono individuate tramite il campo **05541 – INASPRIMENTO CLASSE DI MERITO ART. 113 (PARAGRAFO 1)**.

### **05547 – INASPRIMENTO RW AI SENSI ART.123 BIS - (CRR3)**

Il campo va alimentato al fine di identificare tali esposizioni con disallineamento di valuta secondo l'articolo 123 bis del CRR3 e presenta il dominio:

**0=NO;**

**1=SI.**

### **Esposizioni verso enti (artt. 119, 120 e 121) (CRR3)**

#### **05568 - OPERAZIONI MERCANTILI**

Il campo va alimentato al fine di indentificare le operazioni mercantili previste dal paragrafo 2 dell'articolo 120 del CRR3 e presenta il dominio:

**0=NO;**

**1=SI.**

#### **05542 – GRADE ENTE<sup>10</sup>**

Il campo va alimentato per le esposizioni diverse da titoli al fine di indentificare la classe a cui l'ente è assegnato ai sensi dell'articolo 121 del CRR3 e presenta il seguente dominio:

**1 = GRADE A**

**2 = GRADE B**

**3 = GRADE C**

---

<sup>10</sup> I campi 05542 e 05544 sono stati inseriti nella TCOR080 e nella TCOR028 per le esposizioni in titoli.

## **05544 – GRADE A – SUPERAMENTO CONDIZIONI ART.121 - PAR2 - LETTERA B (PUNTI DA I A III)**

Il campo va alimentato per le esposizioni diverse da titoli al fine di indentificare che l'ente ricade nella classe A ed è soggetto al RW pari al 30% di cui al paragrafo 3 (b) dell'articolo 121 del CRR3 e presenta il dominio:

**0=NO;**

**1=SI.**

## **Esposizioni verso imprese (artt. 122 e 122 bis) (CRR3)**

All'interno del portafoglio imprese vengono definite specifiche ponderazioni per i finanziamenti specializzati<sup>11</sup>.

## **05339 - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (ART. 122 BIS, ART.495 ter e ART.147)**

con il seguente dominio:

**0 = NO**

**1= OBJECT FINANCE - 'HIGH QUALITY' (fino al 31.12.2032);**

**2= OBJECT FINANCE - 'ALTRO' (fino al 31.12.2032 con il valore 2 si identifica l'operatività "object finance" diversa da "high quality". A partire dal 01.01.2023 il valore 2 identificherà l'operatività "object finance" nel suo complesso);**

**3= COMMODITIES FINANCE;**

**4= PROJECT FINANCE IN PRE-OPERATIONAL PHASE;**

**5= PROJECT FINANCE IN OPERATIONAL PHASE AND MEET SOME CRITERIA ART.122 BIS, LETTERA C, PUNTO II;**

**6= PROJECT FINANCE IN OPERATIONAL PHASE AND MEET SOME CRITERIA ART.122 BIS, LETTERA C, PUNTO III.**

---

<sup>11</sup> a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;

b) si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;

c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.

## **Esposizioni da finanziamenti retail (art. 123)**

### **05805 - PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO (valido solo per gli intermediari finanziari)**

Il campo ha il seguente dominio:

**1 = PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO (ART. 501 CRR);**

**0 = NO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO.**

Il valore 1 deve essere alimentato se è soddisfatto il requisito previsto al punto b) del paragrafo 2 dell'articolo 501 del CRR.

### **05546 - ESPOSIZIONE TRANSATTIVA (CRR3)**

La variabile ha la finalità di individuare, sulle FTO che hanno la variabile 05740 - DGT ATTIVITA' ROTATIVA pari a 1, le esposizioni transattive alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45%.

## **Esposizioni in strumenti di capitale (art. 133) (CRR3)**

### **05561 - STRUMENTI DI CAPITALE 400% (ART.133 (4))**

La variabile viene utilizzata per riconoscere le esposizioni da ponderare al 400% (incluse quelle in private equity e venture capital a breve termine).

## **PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL**

La variabile 'PRIVATE\_EQUITY\_VENTURE\_CAPITAL\_CRR' di TCOR028 viene utilizzata per individuare le esposizioni in titoli da ponderare al 400%.

### **05861 – ESPOSIZIONE IN STRUMENTI DI CAPITALE DA PONDERARE AL 100% (ART. 133 (5) E ART. 49 (4), COMMA 2) con il seguente dominio:**

**0=NO;**

**1= NELL'AMBITO DI PROGRAMMI LEGISLATIVI (ART. 133 PAR. 5)<sup>12</sup>;**

---

<sup>12</sup> In particolare, ci si riferisce a esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a promuovere determinati settori dell'economia per le quali gli enti hanno ricevuto l'autorizzazione e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

**2= PARTECIPAZIONI NON DEDOTTE AI SENSI DELL'ART. 49, PAR. 4 COMMA 2<sup>13</sup>.**

## **05571 - PONDERAZIONE CRR2 APPLICATA ALLA DATA DELL'8 LUGLIO 2024**

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 495 bis prevedono la possibilità, per un periodo transitorio, di applicare la ponderazione più bassa tra quella indicata per ciascun anno e quella applicabile all'8 luglio 2024 (invece del 250% o del 400%). Nella variabile 05571 va indicata la ponderazione applicabile all'8 luglio 2024. La procedura Puma provvede poi ad applicare la ponderazione più bassa.

La variabile viene utilizzata anche per gestire la deroga di cui all'articolo 495 bis paragrafo 3 che consente, in particolari casi, di applicare la ponderazione applicabile all'8 luglio 2024. Tali casistiche vengono individuate con la variabile **05569 – DEROGA ARTICOLO 495 BIS, PARAGRAFO 3** sulla FTO 01071.22.

## **05637 – STRUMENTI DI CAPITALI SOGGETTI AD APPROCCIO IRB (ART.495, PARAGRAFO 1, PUNTO A) E PARAGRAFO 2)**

La variabile viene utilizzata per riconoscere, fino al 31 dicembre 2029, le esposizioni in strumenti di capitale che ricadono nell'art. 495 (1) punto a) e 495 (2).

Il dominio della variabile è il seguente:

**0=NO;**

**1=SI, PARAGRAFO 1;**

**2=SI, PARAGRAFO 2.**

---

a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;

b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;

c) i programmi legislativi comportano restrizioni all'investimento in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l'ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all'ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il potenziale dell'investimento per l'ente che effettua l'investimento. Tali esposizioni sono da ponderare al 100% fino al limite del 10% dei fondi propri dell'ente.

<sup>13</sup> Si tratta delle partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 2 o 3 dell'articolo 49 e che pertanto sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.

## **Ulteriori informazioni**

### **05742 - DGT FINANZIAMENTI IPOTECARI A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

Questo campo è utile per determinare il fattore di conversione per l'importo non ancora erogato di un mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori. In particolare, se nel contratto è previsto che la banca non sia tenuta a procedere all'erogazione delle ulteriori tranche del finanziamento laddove i lavori per il completamento dell'immobile subiscano un'interruzione, l'impegno a erogare fondi deve essere classificato tra le aperture di credito non utilizzate a utilizzo incerto, cui si applica un fattore di conversione pari al 50% o al 20% a seconda della durata. Tale campo è richiesto esclusivamente sulla FTO 09541.10 (fido specifico) e ha il seguente dominio:

**1 = SI (da valorizzare quando il fido è connesso ad un finanziamento ipotecario SAL che presenta le suddette caratteristiche contrattuali);**

**0 = NO.**

## **CREDIT RISK MITIGATION (CRM)**

La corretta esecuzione della credit risk mitigation presuppone l'alimentazione dei seguenti campi:

### **Campo 05751 - Ammissibilità generale**

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali e personali; è necessario per identificare il rispetto dei requisiti generali definiti negli articoli 193 e 194 del CRR, con l'esclusione dei riferimenti alle forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito.

Per alcune operazioni che per la CRM sono assimilabili a garanzie (ad esempio: derivati creditizi, leasing, ecc.) il campo sarà richiesto sulla forma tecnica del rapporto interessato e ha il seguente dominio:

**0 = NON AMMISSIBILE;**

**1 = AMMISSIBILE.**

### **Campo 05752 - Ammissibilità specifica**

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali e personali; è necessario per identificare il rispetto dei requisiti definiti dal CRR con riferimento alle singole garanzie (articoli 125, 126 e da 195 a 217), compresa l'inclusione nelle forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito.

Per alcune operazioni che per la CRM sono assimilabili a garanzie (ad esempio: derivati creditizi, leasing, ecc.) il campo sarà richiesto sulla forma tecnica del rapporto interessato e ha il seguente dominio:

**0 = NON AMMISSIBILE;**

**1 = AMMISSIBILE.**

L'ammissibilità specifica della garanzia si ritiene estesa, laddove previsto dalla normativa, anche alla verifica delle specifiche condizioni (non dichiarate esplicitamente come requisiti specifici) che ne pregiudicano l'utilizzo ai fini della mitigazione del rischio.

### **Campo 05753 - Numero di giorni intercorrenti tra le rivalutazioni**

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali in titoli e oro (nonché sulle FTA delle operazioni di pronti contro termine) solo se il metodo di calcolo, dichiarato nel “pannello-guida delle scelte aziendali”, è integrale con rettifiche standard per il calcolo dell’haircut (cfr. CRR) e ha il seguente dominio:

VALORI COMPRESI TRA 1 E 180.

Si evidenzia che, se il valore assunto dal campo è uguale a 1 deve essere applicato l’haircut giornaliero; se  $NR > 1$  la banca deve applicare le rettifiche per volatilità maggiorate rispetto a quelle applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, sulla base della formula riportata nel CRR.

**Campi 06325 (valido per gli intermediari finanziari) / 06326 - Fair value delle garanzie reali / personali.**

#### **Campo 00032 - Codice titolo**

Il campo è richiesto in input sulle garanzie reali finanziarie.

**Campo 07008 - Rettifiche stimate per metodo integrale (valido solo per gli intermediari finanziari)**

Il campo è richiesto in input per le garanzie reali in titoli e oro e per le operazioni SFT solo se il metodo di calcolo, dichiarato in TCOR050, è “integrale con rettifiche stimate” (valore 3).

#### **Campo 00007 - Codice valuta**

Tale campo è richiesto in input sulle FTO delle garanzie personali al fine di una corretta applicazione dell’haircut per disallineamento di valuta.

#### **Campo 00010 - Data scadenza garanzia**

Tale campo è richiesto in input sulle FTO delle garanzie personali al fine di una corretta applicazione dell’haircut solo nel caso di disallineamento di scadenza.

### **Campo 05774 - Haircut da applicare alle garanzie reali OICR – metod. integr. rettif std.**

Tale campo è richiesto in input sulle garanzie reali finanziarie rappresentate da OICR solo se il metodo di calcolo, dichiarato in TCOR050, è integrale con rettifiche standard.

### **Campo 05759 - Digit grado di subordinazione della garanzia personale**

Tale campo è richiesto sulle FTO delle garanzie personali e consente di distinguere le garanzie che assistono pro-quota le perdite, rispetto a quelle che prevedono che l'ente segnalante e il garante rispondano delle perdite con un diverso grado di subordinazione. Poiché in quest'ultimo caso ricorre un'ipotesi di segmentazione del rischio ("operazioni tranced") si applicano le disposizioni previste per le cartolarizzazioni.

Il dominio è il seguente:

**0 = GARANZIA PRO-QUOTA** (quando la quota garantita ha lo stesso grado di subordinazione di quella non garantita, ossia quando l'azienda e il fornitore della garanzia rispondono pro-quota per le perdite);

**1 = GARANZIA SUBORDINATA** (la quota garantita copre le "prime perdite");

**2 = GARANZIA SUBORDINATA** (la quota garantita non copre le "prime perdite").

Il campo è richiesto anche sulle forme tecniche relative alle garanzie rilasciate (crediti di firma, ecc.) per analoghe esigenze di trattamento (cfr. anche Capitolo "Cartolarizzazioni").

### **Campo 05756 - Tipologia della garanzia**

Tale attributo è necessario nel caso di garanzie reali della tipologia "altri valori", per identificare le tipologie oro, depositi in contante (presso l'azienda e/o terzi) e polizze assicurazione vita.

### **Campo 05365 - Digit immobili residenziali**

Tale campo è richiesto sulle FTO relative alle garanzie reali ipotecarie al fine di individuare gli immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in

locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario che potrà essere diverso da persona fisica e ha il seguente dominio:

**0=ALTRO**

**1=IMMOBILI RESIDENZIALI**

**2=IMMOBILI NON RESIDENZIALI.**

Si fa presente che tale campo è richiesto anche nelle forme tecniche relative al leasing finanziario per analoghe esigenze di trattamento.

**Campo 06313 – FV DELLA GARANZIA REALE (CRR3)** da alimentare secondo le indicazioni dell'articolo 229 paragrafo 1.

**Campo 05548 - IMMOBILE IPRE (CRR3)<sup>14</sup>**

Il campo va alimentato al fine di identificare la tipologia di immobile IPRE e non IPRE e con il seguente dominio:

**0 = NO (NON IPRE)**

**1 = IPRE CHE SODDISFA LE CONDIZIONI ART.124, PAR 2, LETTERA A**

**2 = IPRE CHE NON SODDISFA LE CONDIZIONI ART.124, PAR 2, LETTERA A**

**Campo 05562 = CODICE GARANZIA (ART. 124, 125, 126 CRR3 E ESG)<sup>15</sup>**

**Campo 05563 = RANGO DEL PRIVILEGIO (ART. 124, 125, 126) – (CRR3)**

**Campo 07537 = IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI CON RANGO SENIOR (ART. 124, 125, 126) – (CRR3)**

---

<sup>14</sup> L'articolo 4, punto 75 ter definisce "l'esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" o esposizione IPRE, un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa corrisponderebbe ai canoni di leasing o di locazione, o ai proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali.

L'articolo 4, punto 75 quater "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" o "esposizione non-IPRE", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione IPRE.

<sup>15</sup> L'alimentazione della variabile 05562 con lo stesso codice presuppone che la garanzia insista sugli stessi beni. In tal senso, si differenzia dall'alimentazione della variabile ID-GAR-REALE (variabile 05504).

**Campo 07546 – PRIVILEGI NON DETENUTI DALL’ENTE DI PARI RANGO** al fine di correggere il valore dell’immobile.

I campi 05562, 05563, 07537 e 07546 devono essere alimentati al fine della corretta determinazione di eventuali privilegi di rango senior o pari passu relativi allo stesso bene, per soddisfare quanto previsto agli articoli 124, 125 e 126 del CRR3.

**Campo 05553 - DEROGA PREVISTA ART.125/ART.126 PAR.2 COMMA 2 (CRR3)** da alimentare per ai fini dell’applicazione della deroga prevista al paragrafo 2 comma 2 degli articoli 125 e 126.

**Campo 05754 - Eccezione alla soglia minima 20%**

Al ricorrere di alcuni presupposti (cfr. CRR, articolo 222) il trattamento con metodo semplificato delle garanzie reali finanziarie prevede che la quota garantita di alcune esposizioni possa beneficiare della ponderazione dello 0% o del 10%, in eccezione alla regola generale che prevede il fattore minimo di ponderazione del 20%. Per identificare tali casi è necessario alimentare sulle FTO relative alle operazioni SFT e sulle FTA delle garanzie in titoli (09701.04) e dei depositi in contante presso la banca segnalante (09701.08 con campo 05756=2) il campo 05754, che può assumere i seguenti valori:

**0=SOGLIA MINIMA 20%**

**1=SOGLIA MINIMA 10%**

**2=SOGLIA MINIMA 0%.**

Nell’ambito del trattamento con metodo integrale delle garanzie reali finanziarie le banche possono applicare una rettifica per volatilità pari a zero alle operazioni di pronti contro termine e di concessione o assunzione di titoli in prestito se esse

presentano le caratteristiche che consentono nel metodo semplificato una soglia minima dello 0%. Al verificarsi di tali condizioni è necessario alimentare il campo 05754=2.

#### **Campo 05777 – Accordi quadro.**

Nelle FTO di rapporto di PCT attivi e passivi su titoli o merci e nelle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, che rientrano in un accordo-quadro, è previsto un campo “chiave” che consente di identificare l'accordo e di collegare gli attivi e passivi che lo compongono.

Il campo è richiesto inoltre sulle FTO delle garanzie reali in titoli (09701.04) e in contanti o assimilati (09701.08) connesse con accordi quadro.

Tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità generici e specifici della fattispecie in oggetto. È di natura alfanumerica (16 bytes).

#### **Campo 05778 - Valuta dell'accordo quadro**

Tale campo consente di verificare se tra i contratti stipulati con la medesima controparte si possa configurare un disallineamento di valuta.

#### **Campo 05779 - Compensazione poste in bilancio.**

Nelle FTO di rapporto di saldi reciproci in contanti relativi a impieghi e depositi, che rientrano in una compensazione, è previsto un campo “chiave” che consente di identificare la compensazione e di collegare gli attivi e passivi che la compongono.

Tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità generici e specifici della fattispecie in oggetto.

#### **Campo 07013 - Esposizione secondo i modelli EPE/VAR.**

Tale importo, da valorizzare solo se nella TCOR050 - PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI il digit 'MET\_RCTP\_SFT' (metodologia adottata per rischio di controparte – operazione SFT (pronti contro termine) ed eventuali accordi-quadro di compensazione) assume i valori 4 o 5 (modelli interni di tipo EPE/VAR), accoglie l'esposizione da assoggettare al requisito patrimoniale per rischio di credito.

**Campo 05888 - Esclusione delle esposizioni trattate con metodologia IRB.**

Qualora l'intermediario si avvalga dell'utilizzo di metodologie "miste" con approcci avanzati AIRB e/o FIRB, in presenza di garanzie personali, la sostituzione tra garantito e garante avverrà in base alla metodologia utilizzata per l'esposizione garantita. In questi casi l'azienda dovrà indicare – nell'apposito *digit* previsto nel pannello-guida - l'utilizzo di un approccio "misto" (valore 9) e dovrà segnalare, attraverso il **campo 05888 – ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI TRATTATE CON METODOLOGIA IRB**, le esposizioni da includere (valore 0) o da escludere (valore 1) dal calcolo della metodologia standard; qualora le esposizioni siano da trattare secondo la metodologia standard (campo 05888 = 0) occorre alimentare anche i **campi 05889 – DIGIT PER ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA** e **05890 – ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB**. Nessuna indicazione va fornita per le FTO delle garanzie personali (campo 05888 non previsto), le quali seguono il trattamento dell'esposizione alla quale vengono abbinate.

Al fine di generare la segnalazione prudenziale, quindi, per gli approcci non trattati da PUMA (FIRB e AIRB), è necessario veicolare le informazioni tramite forme tecniche input-output complementari.

## **Trattamento delle esposizioni fuori bilancio – particolarità della CRR3**

### **Campo 05745 - DIGIT FATTORE DI CONVERSIONE – CRR3**

Il campo laddove richiesto in input16 serve per identificare i CCF da applicare al valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I e presenta il seguente dominio:

- 11 = 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;**
- 12 = 50 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 2;**
- 13 = 40 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 3;**
- 14 = 20 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 4;**
- 15 = 10 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 5;**
- 16 = 0 % per gli elementi di cui all'articolo 111, paragrafo 4, secondo comma (valore calcolato dalla procedura se campo 05545=1 (cfr. infra)).**

### **Campo 00343 – TIPO IMPEGNO**

Al fine di alimentare l'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio il campo deve essere alimentato con il valore 4. Il campo assume il seguente dominio:

- 0 = NO IMPEGNI**
- 1 = IMPEGNI A EROGARE FONDI A UTILIZZO CERTO**
- 2 = IMPEGNI AD EROGARE FONDI A UTILIZZO INCERTO**
- 3 = ALTRI IMPEGNI (QUOTE ALTRI PARTECIPANTI AL POOL)**
- 4 = IMPEGNO SU UN ELEMENTO FUORI BILANCIO<sup>17</sup> – CRR3**

---

<sup>16</sup> La procedura PUMA, in continuità con il passato, deriverà laddove possibile la variabile 05745.

<sup>17</sup> In questo caso l'alimentazione della variabile 05745 deve tenere in considerazione quanto disposto dal regolamento nel paragrafo 3 dell'articolo 111 che fa riferimento alla determinazione del CCF minore tra i due.

## **CAMPO 05545 - ACCORDO CONTRATTUALE - NON IMPEGNO CON CCF PARI A 0% - ARTICOLO 5, PUNTO 10, LETT. DA a) A e) – CRR3**

Il campo va alimentato per identificare gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %<sup>18</sup>. Il campo presenta il dominio 0=NO, 1=SI<sup>19</sup>.

### **Precisazioni relative alla predisposizione dell'input**

I campi 05365, 05751 e 05752, originariamente previsti per il trattamento prudenziale dell'esposizione al rischio di credito secondo la metodologia standardizzata, devono essere valorizzati anche dalle banche che adottano la metodologia basata sui rating interni, al fine di produrre le informazioni contenute negli altri ambiti normativi (tassi armonizzati, esposizioni scadute, bilancio, ecc.).

In particolare si evidenzia che anche per la FTO 09701.06 (Garanzie reali: merci), non compresa nel trattamento della Credit Risk Mitigation secondo la metodologia standardizzata, è richiesta l'indicazione dell'ammissibilità generica e specifica solo per le banche che usano la metodologia IRB.

---

<sup>18</sup> L'articolo 5 è modificato per introdurre la definizione del termine "impegno" e la deroga alla classificazione come impegni degli accordi contrattuali che soddisfano condizioni specifiche. Al punto 10 si definisce la nozione di "impegno" nel seguente modo: qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest'ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:

accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali; accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;

accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;

gli accordi contrattuali consentono all'ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo e l'ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell'esecuzione di ciascun utilizzo;

accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;

<sup>19</sup> Se la variabile 05545 è pari ad 1 la procedura PUMA imposta la variabile 05745 pari al valore 16 (0%).

## **Informazioni sui filtri prudenziali e sulle deduzioni dal patrimonio**

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali occorre fare riferimento, in via generale, all'importo di bilancio. Tuttavia tale importo deve essere "rettificato" per tenere conto dell'applicazione di eventuali "filtri prudenziali", nonché delle eventuali deduzioni già operate sul patrimonio di vigilanza. A tal fine sono stati definiti tre campi importo:

### **Campo 06379 - VARIAZIONE IN AUMENTO PER FILTRI PRUDENZIALI (PARTITA DARE)**

### **Campo 06380 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER FILTRI PRUDENZIALI (PARTITA AVERE)**

Questi due importi sono utilizzati dal "ragionamento" RAGUTILB2 per rettificare il valore di bilancio, al netto delle coperture.

La valorizzazione dei campi è a cura aziendale e va effettuata nell'ambito delle attività di definizione del patrimonio di vigilanza.

I due campi devono essere alimentati attraverso la FTA 01111.11 e sono trattati in modo da produrre i loro effetti dopo la determinazione del valore netto di bilancio (RAG-UTIL-BILIAS).

Esempio: si immagini di avere un titolo di capitale nel portafoglio AFS con un valore di bilancio di 200 e un valore contabile di 40, con una riserva lorda di 160. L'esposizione in bilancio tiene conto dell'impatto fiscale sulla riserva, che viene esposta per un valore di 130. Nel computo del patrimonio di vigilanza si considera il 50% di 130, cioè 65. Ai fini del calcolo dell'attività per Basilea3 occorrerà rettificare il valore della riserva lorda di 80 ("filtro" da portare in diminuzione); l'attività di rischio sarà quindi pari a 120 (200-80).

### **Campo 06390 - IMPORTO DELLA DETRAZIONE OPERATA SUL PATRIMONIO**

Questo campo, richiesto in input nella medesima FTA 01111.11, deve essere alimentato in abbinamento a quelle forme tecniche (partecipazioni, attività subordinate, attività fiscali differite, ecc.) che devono essere dedotte dalle attività di rischio, per un importo pari alla detrazione operata.

La normativa sul patrimonio di vigilanza richiede di dedurre dal patrimonio di base delle banche non solo le rettifiche di valore relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza ma tutte quelle calcolate su attività valutate al fair value, incluse quindi anche le attività rientranti nel portafoglio bancario.

Al riguardo, si evidenzia che anche l'importo di tali rettifiche, al pari di quelle su attività del portafoglio di negoziazione di vigilanza, deve essere alimentato sulla FTA 01111.13 relativa alle svalutazioni di fair value con il campo 06370. La procedura provvede quindi a sottrarre tale importo dal valore delle attività a rischio, in quanto dedotto dal patrimonio di vigilanza.

## PRINCIPIO CONTABILE IFRS9 - REGIME TRANSITORIO

L'applicazione del principio contabile IFRS9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, può comportare un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione del capitale primario di classe 1 (CET 1).

Per limitare l'impatto sui Fondi Propri, con il Regolamento (UE) 2017/2395<sup>20</sup>, è stata introdotta la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB di applicare disposizioni transitorie che:

- consentono di includere nel CET 1 una quota parte delle maggiori rettifiche di valore che si decrementa progressivamente per un periodo transitorio di cinque anni e
- contemporaneamente, al fine di controbilanciare l'effetto positivo sui Fondi Propri, obbligano ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. Le rettifiche di valore su crediti dovrebbero quindi essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di graduazione (indicato con SF nel Regolamento), che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale.

In sede di analisi sono emersi dubbi interpretativi e posizioni non convergenti. Pertanto, in attesa di un chiarimento normativo da parte delle Autorità Competenti, la soluzione temporaneamente adottata dal Gruppo tiene conto delle seguenti assunzioni:

- applicazione del fattore di scala alle esposizioni per cassa valutate al costo ammortizzato, ai finanziamenti e titoli di debito classificati nel portafoglio fair

---

<sup>20</sup> Per gli intermediari finanziari ex art 106 TUB cfr. anche la comunicazione 'Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB.' pubblicata sul sito Banca d'Italia il 9 aprile 2018.

value OCI<sup>21</sup> e alle esposizioni fuori bilancio assoggettate all'impairment IFRS9;

- ai fini dell'applicazione dell'art. 127 CRR vengono utilizzate le svalutazioni prudenziali (pari alle svalutazioni contabili moltiplicate per il fattore di scala);
- ai fini della leva finanziaria e delle grandi esposizioni il valore di riferimento sarà calcolato tenendo conto delle svalutazioni prudenziali.

Al fine di gestire l'applicazione del regime transitorio sono state richieste due informazioni in TCOR050:

- **'APPLICAZ\_REGIME\_TRANS'** con i seguenti domini:

0 = NO

1 = SI con fattore di scala in TCOR050

2 = SI con fattore di scala in input

- **'FATTORE\_SCALA'** che accoglie l'importo del fattore di scala calcolato dall'ente applicando le formule riportate nel Regolamento 2017/2395.

La documentazione PUMA consente agli enti segnalanti sia la possibilità di alimentare il fattore di scala direttamente in input sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 (tramite il campo 05973 cfr. infra) dei rapporti interessati, sia in TCOR050, derivandolo poi sulle FTA tramite apposite routine.

Si precisa che le banche e gli intermediari finanziari ex art 106 TUB che intendono applicare in maniera selettiva il fattore di scala solo sulle posizioni presenti al 01 gennaio 2018 devono fornire il fattore di scala direttamente in input valorizzandolo pari a 1 nel caso di rapporti ritenuti fuori dal perimetro di applicazione delle disposizioni transitorie.

---

<sup>21</sup> Cfr. Q&A EBA 2018\_3932 con la quale viene chiarito che le rettifiche su esposizioni classificate al FVOCI rientrano nel trattamento del regime transitorio ai sensi Regolamento (UE) 2017/2395.

Per quanto riguarda le esposizioni fuori bilancio l'applicazione del fattore di scala è stato gestito modificando le routine di derivazione (interessate dal campo 00646) presenti sulle relative FTO.

Sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 sulle FTO delle esposizioni fuori bilancio è richiesto il campo **05973 – FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395)** di formato numerico (un intero e 14 decimali).

Nel caso in cui il parametro di TCOR050 'APPLICAZ\_REGIME\_TRANS' sia valorizzato ad 1, il valore presente in TCOR050 in corrispondenza del parametro 'FATTORE\_SCALA' (REG UE 2017/2395) viene riportato nel campo 05973 sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 tramite apposite routine.

Nel caso in cui il parametro di TCOR050 'APPLICAZ\_REGIME\_TRANS' sia valorizzato a 2, il fattore di scala deve essere alimentato in input nel campo 05973.

Infine, nel caso in cui il parametro di TCOR050 'APPLICAZ\_REGIME\_TRANS' sia valorizzato a 0, la procedura imposta il fattore di scala pari a 1.

Utilizzando il valore dei campi 05973, 00716 e 00717 presenti sulle FTA 01941.03/05, la procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti campi:

**06816 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – CA (REG UE 2017/2395)**

**06817 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI - CA (REG UE 2017/2395).**

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti digit **UTIL-BILIAS:**

**34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)**

**33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)**

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 per rettificare i campi importo utilizzati nelle segnalazioni prudenziali.

Utilizzando il valore dei campi 05973, 06373 e 06374 presenti sulla FTA 01111.13, la procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti campi:

**06873 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – FVOCI (REG UE 2017/2395)**

**06874 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – FVOCI (REG UE 2017/2395).**

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti digit **UTIL-BILIAS:**

**34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)**

**33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)**

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 per rettificare i campi importo utilizzati nelle segnalazioni prudenziali. In particolare, per le attività finanziarie trattate al FVOCI, il RAG-UTILB2 provvede a calcolare l'importo netto ai fini prudenziali aggiungendo al campo 07500 le rettifiche contabili - campi 06373 e 06374 - , in modo da ricostruire l'importo lordo, e sottraendo le rettifiche prudenziali -campi 06873 e 06874 -, determinando un valore netto prudenziale soggetto a ponderazione maggiore di quello contabile<sup>22</sup>. Si precisa che il valore netto ai fini prudenziali così ottenuto non corrisponde al fair value dell'attività finanziaria, che rimane valido solo ai fini di bilancio.

I campi sopra descritti sono, inoltre, oggetto di scambio sulle FTO di rapporto per cassa e sono utilizzati, ai soli fini prudenziali, nel calcolo degli importi lordi (campi 06816 e 06817) e netti (campi 06816,06817,06873,06874), oltre che nella produzione degli importi relativi alle rettifiche di valore.

---

<sup>22</sup> Si evidenzia che, nel RAG-UTILB2, il valore lordo ai fini prudenziali delle attività finanziarie classificate al FVOCI viene determinato con le stesse regole del valore lordo di bilancio.

Per le esposizioni fuori bilancio la procedura provvede ad impostare, nella fase ACA, le rettifiche di valore (campo 07540) a partire dai campi 05973 e 00646.

Per consentire l'applicazione del Regime Transitorio, all'importo per la leva finanziaria è stato introdotto un campo **07080 – IMPORTO PER LEVA FINANZIARIA**. Tale campo è derivato in fase ACA dalle stesse routine che impostano il valore di bilancio (campo 07000), ed è rettificato, sia per le attività finanziarie classificate nel portafoglio al costo ammortizzato che per quelle al FVOCI, con un ragionamento **RAG-UTILEVA** che utilizza gli stessi codici dei "ragionamenti" del tipo "RAG-UTILIAS".

## **GESTIONE DELLO SCONTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART 127 DELLA CRR – REGOLAMENTO UE n. 954/2022**

In data 21.06.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 954/2022 del 12.05.2022 della Commissione Europea, che ha modificato le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche. In particolare, tale regolamento, che si applica a banche e SIM<sup>23</sup>, ha previsto una revisione del trattamento delle esposizioni in stato di default (con riferimento alla parte non garantita), secondo il metodo standardizzato del rischio di credito, con riferimento all'identificazione delle componenti da includere o meno nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Secondo la previgente disciplina, in base alla definizione di rettifica di valore su crediti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo le perdite attese su crediti rispecchiate nelle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente detentore dell'esposizione in stato di default potevano essere contabilizzate nell'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, di tale regolamento. Viceversa le perdite su crediti contabilizzate nel prezzo dell'esposizione in stato di default, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, non potevano essere riconosciute dall'ente acquirente dopo la vendita.

Ne consegue che il fattore di ponderazione del rischio applicabile all'esposizione in stato di default poteva variare in seguito alla vendita di tale esposizione, anche se il prezzo dell'operazione comprendeva uno sconto di un importo pari alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dall'ente venditore prima della vendita.

---

<sup>23</sup> Per le finanziarie continua a trovare applicazione quanto indicato nella nota di chiarimenti alla circolare n. 288 del 11 febbraio 2021.

Tale situazione creava un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default, in quanto il potenziale disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio applicati all'esposizione in stato di default rispettivamente dall'ente venditore e dall'ente acquirente avrebbero potuto rendere l'operazione meno attrattiva per l'ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendessero rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.

Al fine di evitare questo disallineamento il regolamento (UE) n. 954/2022 ha consentito l'inclusione di eventuali svalutazioni contabilizzate nel prezzo dell'esposizione, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, nelle rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute per la determinazione del fattore di ponderazione del rischio che l'ente acquirente applica a tale esposizione secondo il metodo standardizzato del rischio di credito alla data di vendita.

In sostanza, è stato introdotto un importo (che potrebbe essere visto come uno "sconto" nel prezzo di un'esposizione in stato di default che l'ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l'aumento del capitale primario di classe 1 (CET1)) che deve essere aggiunto all'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio adeguato a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale sconto, inoltre, deve essere definito in modo dinamico, ossia deve incorporare l'eventuale rivalutazione futura del finanziamento avvenuta dopo la vendita al fine di rilevare solo l'importo che non viene riconosciuto dall'aumento del CET1.

In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della potenziale diminuzione del livello delle perdite attese sul CET1 da parte dell'ente acquirente dopo l'acquisto e ai fini della determinazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui un'esposizione in stato di default sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più comprendere la

parte dell'importo della rivalutazione dell'esposizione in stato di default che è stata riconosciuta come aumento del CET1 dell'ente.

In particolare, è stato rivisto l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 e al nuovo paragrafo 6 prevede che *“fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un'esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:*

*a) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;*

*b) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.”*

Ai fini della determinazione di tale sconto valgono le seguenti indicazioni:

- sulle FTO che gestiscono le operazioni di cessione di credito pro-soluto poste in essere ai sensi degli art.1260 e ss. c.c. e il factoring pro-soluto (FTO 01171.XX con campo 00133=6 e 00142=1, 01163.12/13/14/15 e 01151.07), è la procedura PUMA, in fase ACA, ad effettuare il calcolo di tale sconto, utilizzando i campi di input già presenti sulle FTO (campo 00601 e 00609) e derivando la variabile **06012 – IMPORTO SCONTO PER APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 (ART. 1 PAR.6)**.
- sulle FTO di rapporto, diverse dalle precedenti (sono escluse anche le cessioni credito pro-solvendo poste in essere ai sensi degli art.1260 e ss. c.c. (01163.04/05/06/07) e il factoring pro-solvendo (01151.05)), che presentano il campo 05969=1 e il campo 05939=0/ASSENTE è possibile alimentare in input la variabile **06012 – IMPORTO SCONTO PER APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 (ART. 1 PAR.6)**. Tale variabile è presente in input anche per le FTO 01517.XX e 01519.XX per identificare lo sconto relativo alle attività sottostanti operazioni di

cartolarizzazione. Per la FTO 01519.XX la variabile può essere alimentata solo se il digit di TCOR038 'ACQ\_TUTTE\_PASS\_SPV' è pari a 1.

Al fini di descrivere sia l'effetto sul calcolo dello sconto (indipendentemente da quello che potrebbe essere il trattamento contabile in termini di requisiti di rivalutazione e revisione delle perdite attese su crediti (ECL – Expected Credit Losses)) che l'impatto dello stesso sul calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, si mostra un esempio di alimentazione della nuova variabile che si basa su un prestito inadempiente osservato in tre diversi momenti:

- **Fase 1:** il prestito è di proprietà di un ente che intende venderlo.

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto prima della vendita e verificare che il suo valore sia 0 (in quanto lo sconto avverrà solo dopo la vendita).

- **Fase 2:** il prestito viene ceduto ed è quindi di proprietà di altro ente.

Per semplicità si assume che il prezzo dell'operazione sia il nuovo fair value del finanziamento/prestito. Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto nei casi in cui il prezzo di vendita viene trattenuto come fair value.

- **Fase 3:** l'ente acquirente rivaluta il prestito.

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto nei casi in cui il prezzo di vendita non sia trattenuto come fair value. Questa è la fase in cui verrà evidenziata la diversa formulazione rispetto all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Si assumono i seguenti importi:

- **Per tutte le fasi:** importo dovuto/valore nominale prestito: **100**;
- **Fase 1:** perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato (prima della vendita, stimata dal venditore): **25**;
- **Fase 2:**
  - prezzo di vendita: **60**;

- perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato (dopo la vendita, stimata dall'acquirente sulla base di 60): **1** (cioè al momento dell'acquisto, l'acquirente si aspetta che il debitore paghi solo 59 anziché 100);
- **Fase 3:** rivalutazione del prestito di **30**. In questo caso la perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato rimane invariata ed è pari a **1**.

**Tabella1:** risultato impatto sconto

	<b>Fase 1</b>	<b>Fase 2</b>	<b>Fase 3</b>
	VENDITORE	ACQUIRENTE	ACQUIRENTE
<b>A</b> - Importo dovuto/valore nominale esposizione/prestito.	100	100	100
<b>B</b> - Riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata.	75	59	89
<b>C</b> - Eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione ( <b>SCRA</b> ).	25	1	1
<b>SCONTO (A-(B+C))</b>	<b>0</b> (100-(75+25))	<b>40</b> (100-(59+1))	<b>10</b> (100-(89+1))
<b>Copertura (SCRA + sconto)</b>	<b>25</b> (25+0)	<b>41</b> (1+40)	<b>11</b> (1+10)
Totale dell'obbligazione creditizia ancora in essere (valore dell'esposizione se queste specifiche rettifiche per il rischio di credito ("SCRA") e deduzioni non sono state applicate)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Rapporto di copertura per l'art 127, comma 1, del CRR	<b>25%</b>	<b>41%</b>	<b>11%</b>
<b>RW associato</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>
Valore di esposizione (EAD)	<b>75</b>	<b>59</b> (60-1)	<b>89</b> (60-(1-30))
<b>RWEA</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>133,5</b>

## **PARTICOLARITÀ RELATIVE ALLA GENERAZIONE**

### **Derivazione dei campi importo con eccezioni per il COREP**

Al fine di gestire le derivazioni in eccezione dei campi importo richiesti per i template del rischio di credito (C07.00, C09.01, C09.04, C.12.00, C.14.00), con un minor numero di routine, è stato definito il campo 05709 TIPOLOGIA ECCEZIONE con il seguente dominio:

**00=NESSUNA ECCEZIONE**

**01=RISCHIO DI CONTROPARTE**

**02=LEASING OPERATIVO**

**03=PRE-FINANZIAMENTO**

**04=FUORI BILANCIO**

**05=RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE**

**06=DERIVATO SU CREDITO**

**07=DEFAULT FUND**

**08=GARANZIE FORNITE PER RISCHIO DI CTP**

Tale campo, derivato in ACA per tutte le FTO che generano rischio di credito e rischio derivante dalle posizioni di cartolarizzazione, viene utilizzato dalle routine della serie 05709R per impostare dei campi importo di comodo differenziati per ogni trattamento particolare.

Successivamente le routine di tipo 07991R, associate alle FTD del template, richiamano in sequenza le routine che impostano le colonne dei template (campo 08940) a partire dai campi importo di comodo definiti.

### **Derivazione del portafoglio COREP per il template C07.00**

Il template del rischio di credito C07.00 prevede uno o più fogli per ogni portafoglio COREP di riferimento, per derivare tale informativa è stato utilizzato il campo di comodo COMODOPORT.

Il campo COMODOPORT viene impostato, dalle rispettive routine di derivazione degli importi di tipo 07930R, in maniera differenziata sulla base delle colonne del template da alimentare.

In particolare, per le colonne che precedono l'effetto della CRM viene utilizzato il campo 05707 - PORTAFOGLIO ORIGINARIO ANTE CRM, mentre per le successive il comodo è impostato con il campo 05720 - PORTAFOGLIO DEFINITIVO.

La routine 08969RC deriva il foglio del template C07.00 a partire dalla variabile COMDOPORT impostata con la particolarità, richiamata nella routine 08969RD, che nella sezione relativa al MEMORANDUM ITEMS il portafoglio preso a riferimento è il campo comodo COMODOPORTORIG definito con il campo 05706 - PORTAFOGLIO DELLA CONTROPARTE.

### **Derivazione della ripartizione per ponderazione per il template C07.00**

Al fine di derivare la sezione del template C07.00 che riporta la ripartizione per ponderazione è stata utilizzata una sola FTD fittizia che viene ripartita nelle righe della sezione con le routine di tipo 00001R.

In particolare, la FTD 71071.99 viene ripartita tra le righe con la routine 00001R? sulla base del valore del campo 05723 PONDERAZIONE ANTE-CRM per le colonne che precedono l'effetto della CRM e del campo 05725 PONDERAZIONE per le colonne successive.

Per i derivati su crediti venduti (FTO 01594.05) viene utilizzata la FTD 71071.98 ripartita tra le righe con la routine 00001R! sulla base del valore del campo 05726 PONDERAZIONE DEL CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI.

Si precisa che la riga 210 relativa alla ponderazione 70% non è stata generata in quanto relativa ad afflussi da portafogli assoggettati alla metodologia IRB, che la procedura PUMA non gestisce.

### **Derivazione della ripartizione per paese per i template C09.01 e C09.04**

Il template della ripartizione geografica del rischio di credito C09.01 e C09.04 prevedono un foglio per ogni paese di riferimento.

Il Paese di riferimento viene rilevato attraverso il codice ISO dello Stato (campo 08971) a partire dal campo 00016 - STATO DELLA CONTROPARTE di input (cfr. mapping 'COD\_ISO\_STATO' di TCOR006 - STATI).

In particolare, nel template C09.01 rileva il campo 00016 - STATO DELLA CONTROPARTE per le colonne che precedono l'effetto della CRM mentre per le colonne successive, la quota parte che è confluita in altri portafogli per effetto del principio di sostituzione viene rilevata attraverso il campo 05516 - STATO GARANTE generato dalla procedura CRM.

Per il template C09.04 rileva sempre il campo 00016 - STATO DELLA CONTROPARTE.

### **Template C 33.00 Esposizioni delle amministrazioni pubbliche per paese della controparte**

Le informazioni del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" di cui al punto 42, lettera b), delle istruzioni Finrep suddivise tra:

- esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati detenute nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione;
- esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

E' prevista inoltre una ripartizione delle sopracitate esposizioni in due sezioni:

- ripartizione in base al rischio (credito o mercato), al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni;
- ripartizione per durata residua.

Il template richiede che le informazioni sopra indicate siano aggregate a livello di paese.

Il paese, determinato in base alla residenza della controparte di riferimento, viene identificato tramite il codice ISO e la classificazione segue lo stesso criterio utilizzato per le altre segnalazioni EBA ITS (CoRep e FinRep),

pertanto, ad esempio, gli Organismi Internazionali sono convenzionalmente allocati sul paese “Altri paesi”.

Le regole di generazione del template rispondono a esigenze di tipo tecnico e non sostituiscono, ne integrano, la normativa di riferimento.

L'istruzione del template stabilisce le soglie che l'ente segnalante deve rispettare per la rilevazione delle informazioni nel template C 33.00.

Ai fini Puma, il calcolo di tale parametro è descritto nella fase extra-tabellare F50.

**Le esposizioni dirette** sono generate con i valori delle esposizioni presenti nel template F04 del FinRep (F4.1, F4.2.1, F4.2.2, F4.3.1 e F4.4.1) e vengono eseguite le stesse regole di generazione della settorizzazione per attività economica della controparte del FinRep (cfr. template F04).

Sono previste le seguenti eccezioni:

- le colonne 040, 070, 090, 110 e 120 non vengono generate in quanto riguardano gli enti non italiani che applicano diversi principi contabili (GAAP);
- la colonna 190 non viene generata in quanto il fenomeno non riveste materialità;
- le colonne 130 e 140 relative alle posizioni corte, che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti da pct passivo o da un prestito titoli con controparte una amministrazione pubblica, sono a cura aziendale.

La ripartizione per vita residua di tali esposizioni è calcolata come differenza in giorni tra la data di scadenza (campo 00010) e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni. In mancanza della data di scadenza le posizioni sono riportate convenzionalmente nel primo scaglione (riga 170 a vista) come nel caso dei i c/c.

**Le esposizioni indirette** invece sono generate prendendo come riferimento l'amministrazione e il paese dell'entity sottostante. La durata residua e il valore di bilancio si riferiscono al contratto derivato, in particolare, non essendo definita alcuna ripartizione in caso di basket, il

valore di bilancio viene riportato per intero per ogni entity di riferimento rientrante nella segnalazione.

Le colonne relative al rischio di credito 290 e 300 relative ad entrambe le tipologie di esposizioni sono alimentate considerando sugli importi ponderati l'effetto della CRM (ponderati dei portafogli post CRM 05720) nell'ambito dei portafogli originari previsti dalle righe (portafogli pre-CRM 05707=51, 53, 156 e 57).

Quindi non vengono ricaricate le eventuali garanzie ricevute da amministrazioni pubbliche, in quanto il perimetro di riferimento delle amministrazioni e dei relativi paesi di appartenenza è quello del portafoglio originario ante CRM (05707).

PORTAFOGLIO BASILEA 3 - METODO STANDARDIZZATO	SAE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PRECISAZIONI		
	SAE		
Amministrazioni centrali e banche centrali	100, 102, 165, 268, 300, 704, 705, 715, 724, 725, 726, 791	715	Per identificare il segmento Amministrazioni centrali del SAE 715 valorizzare il campo 05705 con il valore 2 per le forme tecniche diverse da titoli. Per i titoli è utilizzata un'informazione presente nella tabella TCOR014. È consentita inoltre la valorizzazione del campo 05724.
		165, 268, 296, 475	Per identificare il segmento Amministrazioni centrali del SAE 165 nel caso garanzia di ultima istanza dello Stato italiano valorizzare il campo 05705 con il valore 12 per le sole forme tecniche delle garanzie personali. È consentita inoltre la valorizzazione del campo 05724.
		100, 102, 300, 705, 724, 725, 726, 791	È consentita la valorizzazione del campo 05724.
		704	È consentita la valorizzazione del campo 05724. Confluiscono in tale segmento tutte le controparti per le quali il digit 'BMS_OI' nella tabella TCOR006 non è valorizzato. Vengono esclusi anche i titoli obbligazionari emessi dall'European Financial Stability Facility (EFSF) e dall'ESM.
Intermediari vigilati	245, 101, 248, 264, 269, 719, 723, 727, 728, 729 285, 290, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 274, 284, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 329	285, 290, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 274, 284, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809	Per identificare gli intermediari vigilati non bancari compilare il campo 05705 con il valore 7 per le forme tecniche diverse da titoli. Per i titoli è utilizzata un'informazione presente nella tabella TCOR028.
			Per le controparti centrali qualificate (cfr. CRR, articolo 4, punto 88) occorre valorizzare il campo 05705=7

		329	Solo per le garanzie personali, valorizzare il campo 05705 = 11 per indicare quelle rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia, assimilate a quelle prestate dalle banche.
		728, 723, 729, 763, 764, 778,801, 803, 805, 807, 809	È consentita la valorizzazione del campo 05724.
Amministrazioni regionali o autorità locali	120, 121, 173	715, 727, 728, 756, 763	Per identificare il segmento "Amministrazioni regionali o autorità locali" valorizzare il campo 05705 con il valore 3 per le forme tecniche diverse da titoli. È consentita inoltre la valorizzazione del campo 05724.
	715, 727, 728, 756, 763		
	706, 707, 708, 709	706, 707, 708, 709	È consentita la valorizzazione del campo 05724.

Organismi del settore pubblico	167, 174, 191, 178, 279, 794	329	Vanno escluse da tale segmento le garanzie personali rilasciate da sistemi interbancari di garanzia (campo 05705 = 11).
	165,166,174,175,176,177,713,714	715, 727, 728, 756, 763	Per identificare il segmento Enti del settore pubblico valorizzare il campo 05705 con il valore 4 per le forme tecniche diverse da titoli. Confluiscono altresì in tale segmento tutte le controparti per le quali non viene valorizzato il campo 05705. Per i titoli è utilizzata un'informazione presente nella tabella TCOR014. È consentita inoltre la valorizzazione del campo 05724.
	715, 727, 728, 756, 763	165,166,174,175,176,177,713,714	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati ad eccezione di quelle per le quali è stato fornito in input un valore del campo 05705. Per i titoli è utilizzata un'informazione presente nella tabella TCOR014.
		713, 714, 794	È consentita la valorizzazione del campo 05724.
Banche multilaterali di sviluppo	770, 771	770, 771	Per tali controparti è necessario valorizzare nella tabella TCOR006 il digit 'BMS_OI' che le individua (e distingue quelle da ponderare allo 0% e quelle da ponderare in base al trattamento delle esposizioni verso intermediari vigilati).
Organizzazioni internazionali	704, 770, 771	704, 770, 771	Per tali controparti è necessario valorizzare nella tabella TCOR006 il digit 'BMS_OI' che le individua. I titoli obbligazionari emessi dall'European Financial Stability Facility (EFSF) e dall'ESM sono individuati tramite il 'COD_ID_EMITT' della TCOR028.

Imprese	249, 717, 718, 250, 278, 329, 450, 500, 501, 783, 784, 785	285, 290, 289, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274 284, 756,763, 764, 778, 801,802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 551, 552, 779, 782, 790, 800, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 296	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati ad eccezione di quelle per le quali è stato fornito in input un valore del campo 05705.
	285, 290, 289, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274, 284, 756,763, 764, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 551, 552, 779, 782, 790, 800, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 296	165,166,174,175,176,177,713,714	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati per le quali è stato fornito in input il valore 10 del campo 05705.
	165,166,174,175,176,177,713,714	776	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti per le quali non è stato fornito in input un valore del campo 05705
	776, 770, 771	770, 771	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE 770 e 771 per le quali non è valorizzato nella tabella TCOR006 il digit 'BMS_OI'.
Esposizioni al dettaglio	165, 166, 174, 175, 176, 177, 285, 289, 290, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274, 284, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 500, 501, 551, 552, 713, 714, 779, 790, 782, 800, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 296	165, 166, 174, 175, 176, 177, 285, 289, 290, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274, 284, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 551, 552, 713, 714, 779, 790, 782 800, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 296	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati per le quali è stato fornito in input il valore 1 del campo 05705.
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	247, 266, 267	266, 267	Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati per le quali non sono stati forniti in input i valori 8, 9 e13 del campo 05705. È consentita inoltre la valorizzazione del campo 05724 (art.132 par 7 CRR).
	753, 754, 755, 765, 766, 767	765, 766, 767	

<p>Esposizioni ad alto rischio (valido solo per gli intermediari finanziari)</p>	<p>245, 269, 249,263,284,266, 267, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768,769,772, 773, 774, 775 776, 778, 600, 614, 615, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809.</p>	<p>245, 269, 249,263,284,266, 267, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768,769,772, 773, 774, 775 776, 778, 600, 614, 615, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809.</p>	<p>Confluiscono in tale segmento tutte le controparti appartenenti ai SAE indicati per le quali sono stati forniti in input i valori 8, 9 e 13 del campo 05705.</p>
--	--	--	---

## TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI-ALLEGATO\_CRR3

PORTAFOGLIO - CAMPO 05720	CLASSE DI MERITO PUMA2 CAMPO 05721	PONDERAZIONE	ECAI/ECA
51	1	0	ECAI
51	2	20	ECAI
51	3	50	ECAI
51	4	100	ECAI
51	5	100	ECAI
51	6	150	ECAI
51	10	0	ECA
51	11	0	ECA
51	12	20	ECA
51	13	50	ECA
51	14	100	ECA
51	15	100	ECA
51	16	100	ECA
51	17	150	ECA
51	81	0	
51	87	100	
51	90	1250	Art. 379
51	92	250	Art. 48
51	98	100	UNRATED
51	99		05724
52	1	20	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	2	30	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	3	50	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	4	100	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	5	100	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	6	150	ECAI (art. 120.1, tab. 1)
52	11	20	ECAI (art. 120.2, tab. 2)
52	12	20	ECAI (art. 120.2, tab. 2)
52	13	20	ECAI (art. 120.2, tab. 2)
52	14	50	ECAI (art. 120.2, tab. 2)

52	15	50	ECAI (art. 120.2, tab. 2)
52	16	150	ECAI (art. 120.2, tab. 2)
52	31	20	(art. 121.3 lettera a, punto i, ii) - GRADE A
52	32	50	(art. 121.3 lettera a, punto i, ii) - GRADE B
52	33	150	(art. 121.3 lettera a, punto i, ii) - GRADE C
52	34	40	(art. 121.3 lettera c) - GRADE A
52	35	75	(art. 121.3 lettera c) - GRADE B
52	36	150	(art. 121.3 lettera c) - GRADE C
52	37	30	(art. 121.3 lettera b) - GRADE A
52	72	2	QCCP
52	74	4	QCCP
52	81	0	
52	90	1250	Art. 308, 310 e 379
52	99		05724
53	1	20	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	2	50	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	3	50	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	4	100	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	5	100	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	6	150	ECAI (art. 115 (-1), tab. 1)
53	21	20	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	22	50	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	23	100	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	24	100	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	25	100	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	26	150	ECAI (art. 115 (1), tab. 2)
53	83	20	(art. 115 (5))
53	87	100	(art. 115 (1) - NO ECAI)
53	90	1250	Art. 379
53	99		05724 (art. 115 (2,3,4))
56	1	20	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	2	30	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	3	50	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	4	100	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	5	100	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	6	150	ECAI (art. 117.1, tab. 1)
56	81	0	

56	85	50	(art. 117.1 - NO ECAI )
56	90	1250	Art. 379
56	99		05724 (art. 113 par.1)
57	81	0	
58	1	20	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	2	50	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	3	75	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	4	100	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	5	150	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	6	150	ECAI (art 122.1 tab 1) e (art 122 BIS.2 tab1)
58	75	80	FIN. SPEC. OBJECT FINANCE ALTA QUALITA' ( art.495 ter p.3)
58	76	100	FIN. SPEC. OBJECT FINANCE NO ALTA QUALITA'(art 122 bis p. 3 lettera a)
58	77	100	FIN. SPEC.COMMODITIES (122 bis PARAGRAFO 3. LET B)
58	78	130	FIN. SPEC.PROJECT FINANCE (122 bis PARAGRAFO 3. LET C) i
58	79	80	FIN. SPEC. PROJECT FINANCE (122 bis PARAGRAFO 3. LET C) ii
58	80	100	FIN. SPEC. PROJECT FINANCE (122 bis PARAGRAFO 3. LET C) iii
58	81	0	
58	87	100	NO ECAI (art 122.2)
58	90	1250	Art. 309 e 379
58	99		05724 (art. 113 par.1)
59	81	0	
59	84	35	
59	82	45	art. 123 paragrafo 3
59	87	100	art. 123 paragrafo 4
59	86	75	
59	90	1250	Art. 379
61	90	1250	Art. 132 par.2
63	1	10	ECAI
63	2	20	ECAI
63	3	20	ECAI
63	4	50	ECAI
63	5	50	ECAI
63	6	100	ECAI
63	11	10	ECAI ente emittente
63	12	15	ECAI ente emittente
63	13	25	ECAI ente emittente
63	14	50	ECAI ente emittente

63	15	50	ECAI ente emittente
63	16	100	ECAI ente emittente
63	34	20	Ente privo di rating - GRADE A (ar.121.3 lettera c)
63	35	35	Ente privo di rating - GRADE B (ar.121.3 lettera c)
63	36	100	Ente privo di rating - GRADE C (ar.121.3 lettera c)
63	37	15	Ente privo di rating - GRADE A (ar.121.3 lettera b)
63	99		05724 (art. 113 par.1)
66	88	150	
66	90	1250	Art. 379
67	84	20	art. 125 par. 1*
67	85	60	art. 126 par. 1*
67	87	100	ADC art. 126 bis par. 2
67	88	150	ADC art. 126 bis par. 1
67	71	30	art. 125 par. 2 (ETV<=50)*
67	72	35	art. 125 par. 2 (50< ETV<=60)*
67	73	45	art. 125 par. 2 (60< ETV<=80)*
67	74	60	art. 125 par. 2 (80< ETV<=90)*
67	75	75	art. 125 par. 2 (90< ETV<=100)*
67	76	105	art. 125 par. 2 (ETV>100)*
67	77	70	art. 126 par. 2 (ETV<=60)*
67	78	90	art. 126 par. 2 (60< ETV<=80)*
67	79	110	art. 126 par. 2 (ETV>80)*
90	1	20	ECAI
90	2	50	ECAI
90	3	100	ECAI
90	4	350	ECAI
90	5	1250	ECAI
90	6	1250	ECAI
90	21	20	ECAI
90	22	50	ECAI
90	23	100	ECAI
90	24	350	ECAI
90	25	1666	ECAI
90	26	1666	ECAI
90	90	1250	UNRATED
90	91	1666	UNRATED
91	1	20	ECAI

91	2	50	ECAI
91	3	100	ECAI
91	4	1250	ECAI
91	5	1250	ECAI
91	6	1250	ECAI
91	21	20	ECAI
91	22	50	ECAI
91	23	100	ECAI
91	24	1666	ECAI
91	25	1666	ECAI
91	26	1666	ECAI
91	90	1250	UNRATED
91	91	1666	UNRATED
92	1	40	ECAI
92	2	100	ECAI
92	3	225	ECAI
92	4	650	ECAI
92	5	1250	ECAI
92	6	1250	ECAI
92	90	1250	UNRATED
93	1	40	ECAI
93	2	100	ECAI
93	3	225	ECAI
93	4	1250	ECAI
93	5	1250	ECAI
93	6	1250	ECAI
93	90	1250	UNRATED
156	1	20	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	2	50	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	3	50	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	4	100	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	5	100	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	6	150	ECAI art. 116.2 (art. 115 (-1), tab. 1)
156	21	20	ECAI (art. 116.1)
156	22	50	ECAI (art. 116.1)
156	23	100	ECAI (art. 116.1)
156	24	100	ECAI (art. 116.1)

156	25	100	ECAI (art. 116.1)
156	26	150	ECAI (art. 116.1)
156	83	20	(art. 116.3)
156	87	100	(art. 116 (1) - NO ECAI)
156	90	1250	Art. 379
156	99		5724 (art. 116 (4),(5))
157	1	20	ECAI
157	2	50	ECAI
157	3	100	ECAI
157	4	150	ECAI
157	5	150	ECAI
157	6	150	ECAI
157	90	1250	Art. 379
157	99		05724 (art. 113 par.1)
158	87	100	
158	88	150	
158	90	1250	Art. 379
159	99		5724 (Art 133.7)
159	81	0	Art.133.6
159	87	100	Art.133.5, art. 49 par. 4 comma 2
159	90	1250	Art. 379
159	92	250	Art.133.3, art.48.4
159	94	400	Art.133.4
159	88	150	ART. 495BIS (3)
159	93	370	ART. 495BIS (3)
159	61	160	ART. 495BIS (1,2)
159	62	220	ART. 495BIS (1,2)
159	63	280	ART. 495BIS (2)
159	64	340	ART. 495BIS (2)
159	65	130	ART. 495BIS (1)
159	66	190	ART. 495BIS (1)
185	81	0	ART. 495BIS (1,2)
185	83	20	ART. 495BIS (1,2)
185	87	100	ART. 495BIS (2)

\* le ponderazioni vengono impostate nella fase F05\_2\_6

**DOMINIO**

61	160
62	220
63	280
64	340
65	130
66	190
72	2
74	4
75	80
76	100
77	100
78	130
79	80
80	100
81	0
82	45
83	20
84	35
85	50
86	75
87	100
88	150
90	1250
91	1666
92	250
93	370
94	400
98	100
99	pond.input

## **PORTAFOGLIO**

- 51=AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI
- 52=INTERMEDIARI VIGILATI
- 53=AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI
- 156=ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO
- 56=BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO
- 57=ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- 58=IMPRESE E ALTRI SOGGETTI
- 59=ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO
- 157=ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E INTERMEDIARI VIGILATI
- 61=ESPOSIZIONI VS OICR
- 67=ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU BENI IMMOBILI ED ESPOSIZIONI ADC (VALIDO SOLO PER BANCHE)
- 63=ESPOSIZIONI IN OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
- 158=ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT
- 66=ESPOSIZIONI DA DEBITO SUBORDINATO (VALIDO SOLO PER BANCHE)
- 159=ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE
- 185=ALTRE ESPOSIZIONI
- 90=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZ. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
- 91=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
- 92=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLAR. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
- 93=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
- 99=NON CREA ATTIVITA' DI RISCHIO

## TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI-ALLEGATO\_FINANZIARIE

PORTAFOGLIO - CAMPO 05720	CLASSE DI MERITO PUMA2 CAMPO 05721	PONDERAZIONE	ECAI/ECA
51	1	0	ECAI
51	2	20	ECAI
51	3	50	ECAI
51	4	100	ECAI
51	5	100	ECAI
51	6	150	ECAI
51	10	0	ECA
51	11	0	ECA
51	12	20	ECA
51	13	50	ECA
51	14	100	ECA
51	15	100	ECA
51	16	100	ECA
51	17	150	ECA
51	81	0	
51	87	100	
51	90	1250	Art. 379
51	92	250	Art. 48
51	98	100	UNRATED
51	99		05724
52	1	20	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	2	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	3	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	4	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	5	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	6	150	ECAI (art. 120, tab. 3)
52	11	20	ECAI (art. 120, tab. 4)
52	12	20	ECAI (art. 120, tab. 4)

52	13	20	ECAI (art. 120, tab. 4)
52	14	50	ECAI (art. 120, tab. 4)
52	15	50	ECAI (art. 120, tab. 4)
52	16	150	ECAI (art. 120, tab. 4)
52	21	20	ECAI (art. 121)
52	22	50	ECAI (art. 121)
52	23	100	ECAI (art. 121)
52	24	100	ECAI (art. 121)
52	25	100	ECAI (art. 121)
52	26	150	ECAI (art. 121)
52	72	2	QCCP
52	74	4	QCCP
52	81	0	
52	83	20	
52	85	50	
52	87	100	
52	90	1250	Art. 308, 310 e 379
52	92	250	Art. 48
52	99		05724
53	1	20	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	2	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	3	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	4	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	5	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	6	150	ECAI (art. 120, tab. 3)
53	21	20	ECAI (art. 121)
53	22	50	ECAI (art. 121)
53	23	100	ECAI (art. 121)
53	24	100	ECAI (art. 121)
53	25	100	ECAI (art. 121)
53	26	150	ECAI (art. 121)
53	83	20	
53	87	100	
53	90	1250	Art. 379
53	99		05724
156	1	20	ECAI (art. 120, tab. 3)
156	2	50	ECAI (art. 120, tab. 3)

156	3	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
156	4	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
156	5	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
156	6	150	ECAI (art. 120, tab. 3)
156	21	20	ECAI (art. 116)
156	22	50	ECAI (art. 116)
156	23	100	ECAI (art. 116)
156	24	100	ECAI (art. 116)
156	25	100	ECAI (art. 116)
156	26	150	ECAI (art. 116)
156	83	20	
156	87	100	
156	90	1250	Art. 379
156	99		05724
56	1	20	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	2	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	3	50	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	4	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	5	100	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	6	150	ECAI (art. 120, tab. 3)
56	21	20	ECAI (art. 121)
56	22	50	ECAI (art. 121)
56	23	100	ECAI (art. 121)
56	24	100	ECAI (art. 121)
56	25	100	ECAI (art. 121)
56	26	150	ECAI (art. 121)
56	81	0	
56	87	100	
56	90	1250	Art. 379
57	81	0	
58	1	20	ECAI
58	2	50	ECAI
58	3	100	ECAI
58	4	100	ECAI
58	5	150	ECAI
58	6	150	ECAI
58	81	0	

58	87	100	
58	88	150	
58	90	1250	Art. 309 e 379
58	98	100	UNRATED
59	81	0	
59	84	35	
59	86	75	
59	90	1250	Art. 379
157	1	20	ECAI
157	2	50	ECAI
157	3	100	ECAI
157	4	150	ECAI
157	5	150	ECAI
157	6	150	ECAI
157	90	1250	Art. 379
61	1	20	ECAI
61	2	50	ECAI
61	3	100	ECAI
61	4	100	ECAI
61	5	150	ECAI
61	6	150	ECAI
61	87	100	
61	88	150	
61	90	1250	Art. 379
61	98	100	UNRATED
61	99		05724
62	84	35	
62	85	50	
63	1	10	ECAI
63	2	20	ECAI
63	3	20	ECAI
63	4	50	ECAI
63	5	50	ECAI
63	6	100	ECAI
63	11	10	ECAI ente emittente
63	12	20	ECAI ente emittente
63	13	20	ECAI ente emittente

63	14	50	ECAI ente emittente
63	15	50	ECAI ente emittente
63	16	100	ECAI ente emittente
63	21	10	ECAI amm. centrale
63	22	20	ECAI amm. centrale
63	23	50	ECAI amm. centrale
63	24	50	ECAI amm. centrale
63	25	50	ECAI amm. centrale
63	26	100	ECAI amm. centrale
63	85	50	
158	87	100	
158	88	150	
158	90	1250	Art. 379
65	88	150	
65	90	1250	Art. 379
159	87	100	
159	90	1250	Art. 379
159	92	250	
159	93	370	
185	81	0	
185	83	20	
185	87	100	
90	1	20	ECAI
90	2	50	ECAI
90	3	100	ECAI
90	4	350	ECAI
90	5	1250	ECAI
90	6	1250	ECAI
90	21	20	ECAI
90	22	50	ECAI
90	23	100	ECAI
90	24	350	ECAI
90	25	1666	ECAI
90	26	1666	ECAI
90	90	1250	UNRATED
90	91	1666	UNRATED
91	1	20	ECAI

91	2	50	ECAI
91	3	100	ECAI
91	4	1250	ECAI
91	5	1250	ECAI
91	6	1250	ECAI
91	21	20	ECAI
91	22	50	ECAI
91	23	100	ECAI
91	24	1666	ECAI
91	25	1666	ECAI
91	26	1666	ECAI
91	90	1250	UNRATED
91	91	1666	UNRATED
92	1	40	ECAI
92	2	100	ECAI
92	3	225	ECAI
92	4	650	ECAI
92	5	1250	ECAI
92	6	1250	ECAI
92	90	1250	UNRATED
93	1	40	ECAI
93	2	100	ECAI
93	3	225	ECAI
93	4	1250	ECAI
93	5	1250	ECAI
93	6	1250	ECAI
93	90	1250	UNRATED

**DOMINIO**

72	2
74	4
81	0
83	20
84	35
85	50

86	75
87	100
88	150
89	200
90	1250
91	1666
92	250
93	370
97	unrated 50
98	unrated 100
99	pond.input

### PORTAFOGLIO

51=AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

52=INTERMEDIARI VIGILATI

53=AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI

156=ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO

56=BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO

57=ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

58=IMPRESE E ALTRI SOGGETTI

59=ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

157=ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E INTERMEDIARI VIGILATI

61=ESPOSIZIONI VS OICR

62=ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

63=ESPOSIZIONI IN OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

158=ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT

65=ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO

159=ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

185=ALTRE ESPOSIZIONI

90=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZ. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE

91=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE

92=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLAR. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE

93=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE

99=NON CREA ATTIVITA' DI RISCHIO